



**DELIBERAZIONE N. 74/39**

L'anno duemiladodici, il giorno 19 del mese di DICEMBRE, negli Uffici della Sede Centrale dell'Automobile Club d'Italia, in Roma, via Marsala n.8, il Presidente dell'Ente, Ing. Angelo Sticchi Damiani, ha adottato la seguente deliberazione:

**VISTO** il decreto legislativo n.165 del 30 marzo 2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

**VISTO** l'art.11 del Regolamento di Organizzazione dell'ACI;

**PRESO ATTO** che il Sig. Antonio SOVRAN, in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale "Autofficina Carrozzeria Sovran Antonio", ha esercitato fin dal 1999 l'attività di centro di raccolta di veicoli - destinati alla demolizione - nell'ambito della Regione Friuli Venezia Giulia;

**PRESO ATTO** che nell'ambito dello svolgimento della suddetta attività, il Sig. Antonio SOVRAN, in qualità di titolare della suddetta omonima impresa individuale, ha presentato alcune pratiche che non sono state accettate dal PRA di Pordenone;

**PRESO ATTO** che con le sentenze n. 122/06 e n. 38/07 il Giudice di Pace di San Vito al Tagliamento, attivato dai ricorsi dei proprietari dei veicoli affidati per la demolizione all'impresa individuale del Sig. SOVRAN che si erano visti notificare delle cartelle esattoriali per il mancato pagamento dei bolli relativi agli stessi veicoli affidati, ha riconosciuto la correttezza delle operazioni espletate dalla impresa individuale "Autofficina Carrozzeria Sovran Antonio" presso il PRA di Pordenone e finalizzate alla demolizione dei veicoli ed ha, altresì, ordinato al conservatore del PRA di Pordenone la radiazione con effetto retroattivo degli stessi veicoli;

**PRESO ATTO** che il Sig. Antonio SOVRAN, in qualità di titolare della omonima impresa individuale, ha successivamente proposto un ulteriore giudizio nei confronti dell'ACI, presso il Tribunale di Pordenone, per vederne accertata la responsabilità e pronunciata la condanna al risarcimento dei danni - oltre le spese legali - in relazione a quanto operato dall'Ufficio PRA di Pordenone;

**PRESO ATTO** che il Tribunale di Pordenone, con la sentenza n. 725 del 25 giugno 2009, accogliendo le richieste dell'attore, ha riconosciuto la responsabilità di ACI per i danni subiti dal Sig. SOVRAN - titolare dell'omonima impresa individuale - liquidandoli in via equitativa in € 12.000,00 ed ha, altresì, condannato l'Ente al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi € 5.617,42, di cui € 1.100,00 per diritti, € 3.800,00 per onorari, € 588,00 per spese oltre accessori come per legge;

**PRESO ATTO** che l'ACI ha promosso appello presso la Corte di Appello di Trieste avverso la suddetta sentenza del Tribunale di Pordenone;

copertina bndggt

VISTO



**TENUTO CONTO** che con deliberazione del Presidente n. 7290 del 16 giugno 2011 è stato autorizzato, in favore del Sig. Antonio SOVRAN, il pagamento di € 18.978,44, a titolo di risarcimento del danno e rifusione delle spese processuali;

**PRESO ATTO** che, al suddetto pagamento non è stato dato seguito in quanto, con propria nota inviata a mezzo fax il 30 giugno 2011, lo Studio Legale Monti - Guidi & Tagliabue - legali del Sig. SOVRAN - ha comunicato la volontà del Sig. SOVRAN stesso, vista la pendenza in appello della causa in questione, di non porre in esecuzione la sentenza n. 725/09 emessa dal Tribunale di Pordenone e di attendere, invece, la pronuncia della Corte di Appello di Trieste;

**PRESO ATTO** che la Corte di Appello di Trieste, con la sentenza n. 549 del 13 giugno 2012, accogliendo in parte le richieste dell'Ente ed in parziale riforma della sentenza appellata, ha riconosciuto la responsabilità di ACI per i danni subiti dal Sig. SOVRAN riducendoli e liquidandoli in € 3.000,00 ed ha, altresì, condannato l'Ente al pagamento delle spese processuali, liquidate, per il primo grado di giudizio, nella misura dei due terzi di quanto già liquidato dal Tribunale di Pordenone e per il grado di appello, in complessivi € 1.600,00, di cui € 600,00 per diritti ed € 1.000,00 per onorari, oltre accessori come per legge;

**PRESO ATTO** che l'Avvocatura Generale dell'Ente, con nota prot. 2666 del 5 ottobre 2012, ha richiesto conseguentemente, in favore del Sig. Antonio SOVRAN, in esecuzione della citata sentenza di condanna della Corte di Appello di Trieste, il pagamento dell'importo complessivo di € 9.105,29 a titolo di risarcimento del danno e di rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;

**RITENUTO** di dover corrispondere al Sig. Antonio SOVRAN l'importo di cui sopra;

### **DELIBERA**

di corrispondere al Sig. Antonio SOVRAN, in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale "Autofficina Carrozzeria Sovran Antonio", la somma di € 9.105,29, a titolo di risarcimento del danno e rifusione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, in esecuzione della sentenza di condanna n. 549/12 emessa dalla Corte di Appello di Trieste nell'ambito del procedimento R.G. n. 737/10 e conseguentemente di non dare corso alla citata deliberazione presidenziale n. 7290 del 16 giugno 2011, alla luce della ridefinizione degli importi a seguito della citata sentenza della Corte di Appello di Trieste.

La spesa trova copertura nel conto 410732007 (WBS A-201-01-01-1013), previsto nell'ambito del Budget di gestione 2012 assegnato alla Direzione Centrale Segreteria, Pianificazione e Coordinamento.

Le Direzioni e gli Uffici competenti sono incaricati di dare esecuzione alla presente deliberazione.

IL PRESIDENTE  
(Angelo Stocchi Damiani)

